

N. R.G. 2135/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione II - Settore Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. 2135/2017 R.G.

Oggi 23 marzo 2018, innanzi al dott. Domenico Di Lauro, è presente per Longo l'avv. Sdanganelli che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Nessuno è presente per gli enti convenuti.

Il Giudice

dopo discussione, decide la causa dando lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione.

Il Giudice

Domenico Di Lauro





REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Domenico Fabio Di Lauro, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2135/2017 R.G. e promossa

DA

LONGO CINZIA con l'avv. Antonello Sdanganelli

=RICORRENTE =

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, AMBITO TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA e ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TOLSTOJ DI DESIO con i dottori Giuseppina Falco e Alvaro Saporito, funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c.

=RESISTENTI =

ooo

La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione, di seguito riportate.



RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio presentato ai sensi dell'art. 414 c.p.c. Longo Cinzia, ha premesso:

- di essere docente di scuola primaria ed abilitata per l'insegnamento della lingua inglese, già iscritta nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) presso l'A.T. di Catanzaro;
- di essere stata assunta nella scuola con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2015, in fase C del piano straordinario di assunzioni in virtù della legge n. 107/2015, con assegnazione all'AT di Catanzaro;
- di avere presentato (a seguito della O.M. n. 241 dell'8.4.2016 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 in applicazione del CCNI 8.4.2016) domanda di assegnazione ad uno degli ambiti territoriali indicati con la domanda stessa dove aveva espresso le prime preferenze per gli ambiti della regione Calabria, Basilicata (Matera), nonché per gli ambiti della Puglia e per gli ambiti della provincia di Roma;
- di essere stata trasferita, nonostante i 21 punti riconosciuti, in Lombardia, AT di Monza, sede di Desio, neppure indicato con l'istanza di mobilità tra le sue preferenze;
- di avere presentato domanda di assegnazione provvisoria nell'AT di Catanzaro per la scuola dell'infanzia e primaria, riproposta nell'anno scolastico 2017/2018 ma disattesa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro;
- di avere partecipato alla mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2017/2018 scegliendo 15 ambiti di preferenza: Calabria (13 ambiti), Matera e Taranto;
- di essersi vista negare il trasferimento richiesto con conferma della sede di Desio da parte del MIUR.

Tutto ciò premesso, la ricorrente ha contestato l'ambito territoriale a lei assegnato facendo presente che altri docenti con punteggio inferiore al suo erano stati trasferiti in ambiti di Matera e Taranto come risultava dal bollettino MIUR mobilità 2017/2018.

Sulla base di tali premesse la ricorrente ha chiesto:



Il MIUR si è costituito in giudizio, contestando con articolate argomentazioni la fondatezza del ricorso avversario per tutte le ragioni esposte nella memoria difensiva, da intendersi qui integralmente richiamata.

ooo

Ritiene il Tribunale che, per le ragioni di seguito esposte, il ricorso vada accolto nei limiti e con le precisazioni che si diranno.

La ricorrente - docente di scuola primaria, abilitata per l'insegnamento della lingua inglese assunta a tempo indeterminato con decorrenza dall'1/9/2015 in virtù della legge n. 107/2015 - ha partecipato alla procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale e in particolare alla fase C prevista dall'art. 6 CCNI mobilità 8.4.2016, nel quale, per la FASE C, è disposto che *“gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

Il successivo co. 2 dispone che *“le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato I”*.

Nella domanda di mobilità la docente aveva espresso, in primis, la preferenza per l'assegnazione agli ambiti della regione Calabria, regione Basilicata (provincia di Matera), regione Puglia e provincia di Roma.

Dal riscontro effettuato con gli elenchi dei trasferimenti del personale di ruolo, nei posti comuni e di lingua inglese della scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017, è



risultato che negli ambiti della Puglia, Basilicata e Lazio scelti nella domanda di mobilità risultavano trasferiti docenti con un punteggio inferiore a quello della ricorrente, pari a 21 punti e che la medesima situazione si era verificata con la procedura di mobilità indetta per il 2017/2018, disciplinata dal CCNI 11.4.2017 ed OM 12.4.2017. In particolare, come evidenziato dalla ricorrente per la mobilità 2017/2018 risultano assegnate - con punteggio inferiore a quello di Longo valutato in punti 34 - all'Ambito di Matera Radesca Rossana con punti 21, all'ambito di Taranto Cofano Antonia con punti 24, Delfilpo Carmela con punti 30, Martinelli Daniela con punteggio 28, Massaro Maria con punti 33, Notaristefano Diana con punti 29, Strusi Crocifissa con punti 23 e Vacca Eufrosia con punti 33

Nel costituirsi in giudizio, il MIUR ha allegato e provato documentalmente la legittimità dei trasferimenti dell'anno scolastico 2016/2017 avvenuti sugli ambiti della provincia di Matera (ambiti 004 e 005) indicati dalla docente alla preferenza 14 e 15 della domanda di mobilità.

Dal bollettino dei movimenti (posti comuni) pubblicato dall'ambito Lucano tutti i docenti ivi presenti avevano legittimamente preceduto la ricorrente perché rientranti nelle fasi di mobilità che operavano prima della fase C o perché aventi punteggio superiore, ovvero perché avevano usufruito delle precedenzae previste dal CCNI o ancora perché, a parità di punteggio, avevano maggiore anzianità anagrafica (vedi allegato MIUR n. 9).

Il MIUR, inoltre, ha evidenziato, in relazione agli ambiti di Brindisi, che "nessun docente con punteggio inferiore a quello della ricorrente e che si è mosso in fase C "Assegnazione ambito Nazionale", posto comune, ha ottenuto il trasferimento".

Per la mobilità 2017/2018 il MIUR ha evidenziato che Radesca Rossana aveva legittimamente ottenuto il trasferimento su Matera in luogo della ricorrente muovendosi in fase B (Assegnazione Ambito Provinciale) perché vincitrice di concorso e che ciò valeva anche per i trasferimenti nella provincia di Taranto dove erano stato trasferiti docenti che si erano mossi nella fase provinciale dei trasferimenti (allegati 16 e 17 MIUR).



Per quanto detto non può essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere il trasferimento nell'Ambito Territoriale di Matera e di Brindisi.

Per il resto il MIUR si è limitato a sostenere che le docenti trasferite negli ambiti prescelti dalla ricorrente nella domanda di mobilità del 2016/2017 con punteggio inferiore al suo avevano indicato tali ambiti in posizione più avanzata nell'ordine delle preferenze.

Con riferimento ai posti di inglese il MIUR ha precisato che la ricorrente, indicando il posto di lingua inglese come seconda preferenza e dunque in "via residuale" era stata pretermessa rispetto ad altri docenti che avevano indicato il posto di lingua come prima preferenza.

Pur ritenendosi corretto il modus operandi del MIUR nel processare e graduare le domande sul posto di lingua inglese, va precisato che il MIUR ha richiamato solo le domande delle controinteressate Aguglia (per Brindisi), Damiotti (per Taranto), Liboria Di Taranto (per Bari) e Proietti Marino (per Roma), trascurando l'esame delle altre domande su posto di lingua inglese presentate per Taranto (Bosco, Magnelli e Pirillo), oltre che per Brindisi, in relazione alle quali non è dato sapere se era stato indicato il posto di lingua inglese come prima o seconda preferenza.

Ne emerge che, secondo gli assunti di parte resistente, nella procedura esaminata sarebbe stato adottato quale primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità quello della preferenza espressa nella domanda.

Il *modus procedendi* prospettato dal MIUR, il quale sostiene di aver riconosciuto portata prioritaria all'ordine delle preferenze, appare illegittimo, non potendosi ritenere un portato necessario delle previsioni contenute nel CCNI dell'8.4.2016.

L'art. 6 del CCNI sulla Mobilità del personale a.s. 2016/2017 si è, infatti, limitato a prevedere che *"La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"*.



Nell'allegato 1, con riferimento alla fase C, è stato, inoltre, precisato che *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.”*.

In particolare e, per quanto di rilievo, dalla locuzione *“a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”* si desume unicamente quanto nella stessa espresso, ossia che a parità di punteggio e di precedenza prevale l'aspirante con maggiore anzianità anagrafica, mentre nella disposizione sopra richiamata viene contestualmente chiarito che l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza dagli stessi espressa, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli e che l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto in punteggio.

Anche il disposto *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”* significa soltanto che per ciascuna preferenza si segue il criterio del maggior punteggio. Infatti – prosegue la norma – l'ordine delle preferenze è dato dal più alto punteggio. È evidente, dunque, che pur elaborando una graduatoria per ciascun ambito, successivamente i dati devono essere incrociati, proprio per evitare l'effetto paradossale che in concreto si è verificato.



L'Allegato 1 al CCNI fa riferimento ad un ordine di graduatoria “per ciascuna preferenza”, senza prevedere però <<un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze che tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3[^], o 15[^], o 45[^] posizione è una “preferenza” del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione di titoli allegata al presente contratto”, bensì “L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio” (con la precisazione che “A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica ...>>) (Trib.Venezia, ordinanza 6962/2016, est. Menegazzo).

Non è quindi affatto pacifico che il tenore letterale della norma sopra richiamata espliciti il criterio adottato in concreto dall'amministrazione che vede in contrasto il principio della preferenza a quello del punteggio.

A tutto voler concedere, può dirsi che la norma sia neutra e possa essere compatibile col dato letterale anche l'interpretazione posta alla base della prassi ministeriale.

Quando una clausola si presta a una pluralità di interpretazioni, è obbligo del giudicante favorire l'interpretazione conforme a Costituzione.

È invero principio di rango costituzionale il principio meritocratico nel pubblico concorso discendente dagli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Tale principio implica che a maggior punteggio corrisponda maggior favore. Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato.



D'altronde, secondo il meccanismo seguito dal Ministero l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo essenzialmente dall'ordine indicato dal docente nella domanda, con il rischio concreto che docenti con punteggio più alto trovino collocazione peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso e conseguente violazione del principio di imparzialità di cui all'art.97 Cost., principio fatto proprio dall'art. 28 d.p.r. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.

Una diversa interpretazione della norma collettiva si porrebbe in violazione con il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito.

La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez.IV, sent. 5611/2011).

Ne segue, come già detto, che il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, nel senso che, in assenza di titoli di precedenza, per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, là dove, invece, l'ordine delle preferenze è decisivo solo a parità di punteggio, ferma restando la legittimità del modus operandi del MIUR nel processare le domande su posti di lingua inglese dando la prevalenza alle docenti che avevano indicato tale posto come prima preferenza.

Accertato il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una sede compresa nell'Ambito Territoriale di Taranto (su posto comune o di lingua inglese) o di Bari (su posto comune) ovvero di Roma (su posto comune), va dichiarato illegittimo il trasferimento di Cinzia Longo presso l'Ambito Territoriale di Monza e Brianza e la successiva conferma di sede, previa disapplicazione dei relativi provvedimenti, ordinando al MIUR di assegnare la stessa ad una sede compresa negli Ambiti Territoriali di Taranto (su



posto comune o di lingua inglese) o di Bari (su posto comune) ovvero di Roma (su posto comune), nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità.

In ragione della parziale reciproca soccombenza e dei contrasti giurisprudenziali nella materia oggetto di causa, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) dichiara illegittimo il trasferimento e la successiva conferma di sede della ricorrente presso l'Ambito Territoriale di Monza Brianza, previa disapplicazione dei relativi provvedimenti;
- b) dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione presso una sede compresa nell'Ambito Territoriale di Taranto (su posto comune o di lingua inglese) o di Bari (solo posto comune) o di Roma (solo posto comune), nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità;
- c) condanna il MIUR ad assegnare Cinzia Longo presso una sede compresa nell'Ambito Territoriale di Taranto (su posto comune o di lingua inglese) o di Bari (solo posto comune) o di Roma (solo posto comune), nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità;
- d) respinge per il resto il ricorso;
- e) compensa tra le parti le spese di lite.

Monza, 23.3.2018

IL GIUDICE

(Domenico F. Di Lauro)

